

CONSOB - Delibera del 30 dicembre 2004, n. 14855: Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2005.

(Delibera resa esecutiva con D.P.C.M. del 20 gennaio 2005 e pubblicata nella G.U. n. 110 del 13 maggio 2005).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 14376 e n. 14377 del 30 dicembre 2003 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2004 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2005, i soggetti tenuti alla contribuzione;

D E L I B E R A :

Articolo 1 - Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2005, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2005, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 415/96;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/98 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2005 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/98 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2005, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/98, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello stesso d.lgs. n. 58/98;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 alla data del 2 gennaio 2005 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 58/98, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo d.lgs. n. 58/98 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 124/93

che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2005, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/98;

h) la Borsa Italiana s.p.a.;

i) la Tlx s.p.a.;

l) la Mts s.p.a.;

m) la Monte Titoli s.p.a.;

n) la Cassa di compensazione e Garanzia s.p.a.;

o) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 8 della comunicazione adottata con delibera n. 14035 del 17 aprile 2003 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2005;

p) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2005;

q) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, soggetti alla vigilanza della Consob iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11971/99 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2005;

r) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. f), che alla data del 2 gennaio 2005, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2004 ed il 1° gennaio 2005, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 1, lettera b), o 103, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998;

s) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2005, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 58/98.

Articolo 2 - Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2004

IL PRESIDENTE

Lamberto Cardia